Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 3 legge n. 67/06 e dell’art. 28 d. lgs. n. 150/11, padre ed amministratore di sostegno di Daniele Del Principio, conveniva in giudizio il Comune di Atri, lamentando la condotta discriminatoria tenuta da quest'ultimo e consistita nell'avere assegnato al predetto ……….un numero di ore di sostegno inferiori al numero di ore settimanali richieste dalla situazione di gravità certificata, con conseguente lesione del diritto all'istruzione. Deducendo la natura discriminatoria della condotta tenuta nei confronti del ragazzo, il ricorrente chiedeva la condanna della parte convenuta alla cessazione della condotta censurata. Il ricorrente chiedeva altresì la condanna del Comune convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato allo studente per la violazione del diritto allo studio e all'educazione, da calcolarsi in via equitativa.Va osservato in punto di diritto che con la legge n. 67/06 (rubricata “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”) il legislatore ha inteso dare piena attuazione al principio costituzionale di pari dignità dei cittadini, promuovendo la parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali. In applicazione di tale principio, all'art. 2 il legislatore ha fissato il divieto assoluto di porre in essere condotte discriminatorie in pregiudizio delle persone affette da disabilità. La stessa norma precisa inoltre che “siha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una personaè trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga” e che “si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone” (art. 2 commi 2 e 3 legge n. 67/06).In tale contesto va altresì rilevato che il diritto all'istruzione costituisce uno dei diritti fondamentali della persona e, con particolare riguardo ai soggetti disabili, l'ordinamento ha l'obbligo di assicurarne la fruizione attraverso specifiche misure di integrazione e sostegno, idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d'istruzione (si veda Corte Cost., sent. n. 215/87 e sent. n. 80/10).Il legislatore nazionale ha dato attuazione al precetto costituzionale di cui all'art. 38 Cost. (“Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale”) attraverso la legge n. 104/92 (Legge-quadro per l'assistenza,l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la quale detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (art. 1) e, come sottolineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 80 del 2010 e prima ancora nella sentenza n. 406 del l992, “è volta a perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps”.Tra le norme “finalizzate alla rimozione delle cause invalidanti, alla promozionedell'autonomia e alla realizzazione dell'integrazione sociale”, la legge n. 104/92 garantisce alla persona disabile il diritto all'educazione nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie (art. 12), nonché attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati (art. 13 comma 3 legge n. 104/92) per i quali - in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte Cost. sent. n. 80/10) dell'art. 2 comma 414 della legge n.244/07- deve ritenersi sussistente la possibilità di assunzioni in deroga al rapporto docenti-alunni previsto dalla medesima legge in presenza di handicap particolarmente gravi.Sulla base di quanto osservato, se è fuori discussione il fondamentale apporto dell'insegnante curricolare nell'integrazione di ogni alunno, disabile compreso, è altrettanto evidente che il primo non possa sostituire il docente di sostegno, il quale, lo specifico supporto offerto al disabile, consente a quest'ultimo una effettiva fruizione del servizio didattico.L'art. 12 comma 5 legge n. 104/1992, con riferimento al diritto all'educazione e all'istruzione, stabilisce che: “Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328”. L'art. 10 comma 5 d.l. n. 78/10 (convertito in legge dalla legge n. 122/10) dispone che: “La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. Il legislatore ha dunque previsto un procedimento, rimesso a un organismo composto da esperti, volto alla formulazione di un piano educativo che, tenuto conto delle difficoltà e delle possibilità di recupero dell'alunno disabile, indichi anno per anno il numero delle ore di sostegno necessarie per la fruizione del servizio educazione e istruzione da parte del medesimo, nei casi più gravi anche a mezzo di assunzioni in deroga. La possibilità di istituire posti in deroga rispetto all'organico stabilito a norma dei commi 413 e 414 dell'art. 2 della legge n. 244/07 è stata esplicitamente prevista dall'art. 19 comma 11 della legge n. 111/12 “allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica”. Si è data, così, attuazione ai principi espressi dalla Corte Costituzionale, la quale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed eliminava la possibilità di assumerli in deroga, proprio in considerazione del fatto che la partecipazione del disabile al processo educativo si configura come un diritto fondamentale, la cui fruizione è assicurata attraverso forme di integrazione e di sostegno e ha riaffermato il principio, secondo il quale il potere discrezionale del legislatore nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili “non ha carattere assoluto e trova un limite nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati” (Corte Cost. sent. n. 80/10). Il Piano educativo individualizzato di cui all'art. 12 comma 5 legge n. 104/92 rappresenta pertanto un importante parametro di riferimento, che consente di individuare il monte ore necessario per assicurare agli alunni disabili l'integrazione scolastica e di consentire ai medesimi la fruizione del servizio educativo in condizioni di parità - o quanto meno di riduzione dello svantaggio - con gli alunni normodotati. La mancata adozione degli strumenti necessari a valutare le peculiari condizioni del singolo alunno disabile e a definire le sue esigenze di sostegno e assistenza nella fruizione del servizio educativo e la mancata predisposizione delle risorse necessarie per garantire il supporto per il numero di ore programmato dal PEI costituiscono condotte contrarie alle previsioni normative sopra richiamate, alle quali l'Amministrazione è obbligata a conformarsi senza che sia invocabile dalla stessa alcuna discrezionalità nella gestione del pubblico servizio. Tornando all’esame del caso concreto alla luce delle considerazioni appena svolte in punto di diritto, il ricorrente lamentava il carattere discriminatorio del comportamento del Comune di Atri che, a fronte della grave situazione di disabilità in cui versa ......., aveva assegnato al ragazzo, per l'anno scolastico 2019/2020, un numero di ore settimanali di assistenza educativa inferiore rispetto a quello necessario. Tanto osservato, è pacificamente riconosciuto che ........ frequenta il liceo linguistico “L. Illuminati” di Atri. Non è altresì contestato il fatto che.......sia affetto da grave disabilità; emerge dal Profilo Dinamico Funzionale (PDF) della Asl di Teramo (si veda allegato n. 2 del fascicolo di parte ricorrente) che "il ragazzo presenta un disturbo dello spettro autistico grave; livello cognitivo basso; assenza di linguaggio verbale. Necessita di sostegno didattico nel rapporto 1 a 1 e assistente educativo specialistico che copra l'intera frequenza scolastica”. Risulta dalla documentazione agli atti che, contro le 24 ore previste dal PDF e dal PEI, allo stato attuale a .......viene erogato un servizio pari a soli 15 ore settimanali. Tali dati, riferiti dalla parte ricorrente, oltre che emergere dalla documentazione prodotta, in ogni caso non sono contestati dalla difesa della parte resistente. Il Comune resistente, dopo aver riconosciuto che .........si trovava in uno stato di disabilità come descritto nel ricorso e che effettivamente per il ragazzo nel PDF e nel PEI erano state previste n. 24 ore di assistenza individuale, basava le proprie difese sostanzialmente sul fatto che i fondi necessari a garantire le ore di assistenza dovrebbero essere messi a disposizione dalla Regione e, conseguentemente, l’ente comunale, a fronte di una limitata disponibilità di fondi messa a disposizione da parte dell’ente regionale, si trovava nella oggettiva impossibilità di garantire un servizio superiore alle quindici ore erogate. In primo luogo va osservato che le questioni legate alla messa a disposizione dei fondi da parte della Regione in favore del Comune non può in alcun modo avere rilievo esterno, rispetto ai rapporti tra i suddetti enti, specialmente laddove si tratti di garantire il rispetto di livelli assistenziali necessari ad assicurare l’effettività di posizioni giuridiche che sono diretta espressione di diritti tutelati dalla Costituzione. Conseguentemente, a fronte di un obbligo, in capo al Comune, di assicurare una prestazione tesa ad annullare (o diminuire) le disparità tra studenti legate a una situazione di disabilità, l’ente comunale comunque sarà sempre tenuto a garantire la prestazione assistenziale, salvo far valere, nei confronti di altri enti, eventuali inadempienze. Per il resto, la difesa del Comune non ha dedotto o provato che la carenza di fondi, genericamente intesa, abbia comportato la corrispondente riduzione anche di altre prestazioni fruibili dagli studenti non disabili; la scelta della pubblica amministrazione, pertanto, finendo per incidere negativamente solo sulle situazioni giuridiche soggettive dei disabili, concreta un'illecita discriminazione indiretta a loro danno (in tal senso v. ordinanza Tribunale di Milano, I Sezione civile, 11.1.2011; v. anche in motivazione sentenza Tar Lazio - Roma, Sez. III bis 30 novembre 2009 n. 12040, che ha ritenuto discriminatorio, oltre che illegittimo, il comportamento della pubblica amministrazione che ha ridotto le ore di sostegno ai disabili per motivi di bilancio). Non è compito del giudice ordinario sindacare le scelte politiche e di bilancio che competono agli enti locali come i comuni, ma esse non possono essere semplicisticamente richiamate dall'amministrazione per giustificare scelte che finiscono in concreto per risultare discriminanti e lesive del diritto all'istruzione dei disabili rispetto agli studenti non svantaggiati, a fronte della tutela costituzionale di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati. La riduzione del numero di ore di sostegno incide inevitabilmente sul livello di istruzione del disabile, aumentando il divario esistente rispetto agli alunni non disabili e agli altri alunni con disabilità più lieve, risolvendosi in una discriminazione indiretta a suo danno. Va, dunque, affermata la natura indirettamente discriminatoria della condotta posta in essere dal Comune di Atri e va ordinato all'ente comunale la cessazione della condotta discriminatoria mediante la garanzia del numero delle ore di sostegno, pari a n. 24, previste dal PDF e dal PEI per ........... L’accoglimento, nel merito, della domanda proposta dal ricorrente fa ritenere assorbita l’istanza cautelare avanzata unitamente al ricorso, sulla quale quindi non occorre pronunciarsi. Da ultimo il ricorrente chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale subito da .........a causa del comportamento discriminatorio. Se per un verso va escluso che possa ritenersi sussistente un danno in re ipsa automaticamente conseguente all'illecito discriminatorio, d'altra parte non può essere negato che la fruizione parziale dell'offerta scolastica costituisca una lesione certa del diritto fondamentale di Daniele Del Principio all'istruzione e all'educazione in condizioni di parità con gli altri studenti. In assenza di maggiori indicazioni circa i danni derivati da suddetta lesione, tenuto conto delle ore di assistenza assicurate al minore in rapporto al tempo scuola, si ritiene di liquidare, con valutazione equitativa e necessariamente prudenziale, il danno non patrimoniale subito in € 3.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente ordinanza fino a quella del saldo effettivo. Il Comune di Atri va dunque condannato a risarcire a ......., a titolo di danno non patrimoniale, la complessiva somma di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la sostanziale soccombenza della parte resistente. in accoglimento della domanda di parte ricorrente, dichiara la natura indirettamente discriminatoria del comportamento del Comune di Atri descritto in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Atri l’immediata cessazione della condotta discriminatoria mediante garanzia, in favore dello studente Daniele Del Principio, di numero di ore di assistenza scolastica, pari a n. 24 (ventiquattro) settimanali, secondo quanto previsto nel PDF e nel PEI;